Istituto Superiore di Diritto ed Economia della Somalia

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

STATUTO

APPROVATO CON D. R. 2 GENNAIO 1957, N. 8,
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
SOMALIA IL 1° FEBBRAIO 1957, N. 2.

MOGADISCIO
Stamperia del Governo, 1957

Istituto Superiore di Diritto ed Economia della Somalia

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

STATUTO

APPROVATO CON D. R. 2 GENNAIO 1957, N. 8,
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
SOMALIA IL 1° FEBBRAIO 1957, N. 2.

MOGADISCIO
Stamperia del Governo, 1957

L'Ente di diritto pubblico denominato « Istituto superiore di diritto ed economia » è stato istituito il 24 maggio 1956 con la legge n. 2 della prima legislatura dell'Assemblea Legislativa della Somalia (pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia il 1° giugno 1956, n. 6) ed ha incluso nella propria organizzazione due istituzioni di istruzione pubblica già esistenti: la Scuola di preparazione politico-amministrativa e l'Istituto superiore di diritto ed economia.

La Scuola di preparazione politico-amministrativa è stata istituita nel 1950 ed è una scuola di istruzione secondaria superiore che conferisce il diploma di specializzazione nell'esercizio delle mansioni attinenti all'attività amministrativa pubblica.

L'Istituto superiore di diritto ed economia è stato istituito nel 1954 ed è un istituto di istruzione superiore che conferisce il diploma in diritto ed economia.

L'inclusione delle due istituzioni in una unica organizzazione che le dirige e le amministra — l'Ente di diritto pubblico che ha assunto lo stesso nome dell'Istituto superiore — è stata determinata dalla necessità di coordinarne le attività rispettive. Infatti tanto la Scuola quanto l'Istituto adempiono, in gradi diversi, allo scopo della istruzione nello stesso campo di studi tecnici. Inoltre uno dei titoli di ammissione all'Istituto è costituito dal diploma della Scuola (che avvia in modo specifico agli studi giuridici ed economici superiori).

In esecuzione della legge istitutiva dell'Ente « Istituto superiore di diritto ed economia », l'Amministratore della Somalia ha emanato il 2 gennaio 1957 con il decreto n. 8 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Somalia 1° febbraio 1957, n. 2) lo statuto della nuova organizzazione, comprendente anche un nuovo ordinamento della Scuola ed un nuovo ordinamento dell'Istituto.

Lo statuto è diviso in quattro titoli: I, « Scopi, organi, amministrazione » (articoli 1-11); II, « Istituto superiore di diritto ed economia » (articoli 12-25); III, « Scuola di preparazione politico-amministrativa » (articoli 26-34); IV, « Convenzioni con istituti stranieri e disposizioni finali » (articoli 35-38).

Gli organi per la gestione amministrativa dell'Ente sono: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Direttore amministrativo, il Collegio dei revisori, l'Ufficio di segreteria ed economato.

Gli organi per l'attività didattica sono: il Preside e il Consiglio dei professori dell'Istituto superiore; il Preside e il Consiglio dei professori della Scuola.

Il corso degli studi dell'Istituto, della durata di due anni, comprende gli insegnamenti di quindici materie, delle quali cinque sono considerate propedeutiche (introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto pubblico, istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto amministrativo, storia delle dottrine politiche, economia politica).

Per l'ammissione all'esame finale di diploma, consistente in una prova scritta e in una prova orale, ogni candidato deve avere superato gli esami nelle materie propedeutiche e in almeno altre sette materie.

Il corso degli studi della Scuola, della durata di tre anni, comprende gli insegnamenti di quattordici materie, delle quali dieci tecniche e quattro di cultura generale (storia e geografia, matematica, fisica e chimica, scienze naturali).

L'esame finale di diploma consiste in una prova orale in tutte le materie di insegnamento.

L'ammissione degli studenti alle due istituzioni è regolata nel modo seguente.

Il nuovo ordinamento ha conservato alla Scuola di preparazione politico-amministrativa lo scopo contingente di integrare la preparazione tecnica e culturale dei Somali che aspirino ad esercitare o già esercitino mansioni intellettuali attinenti all'attività amministrativa pubblica (effettivamente quasi tutti gli studenti della Scuola sono già impiegati pubblici) e di fornire ad essi un titolo di istruzione di grado adeguato. Pertanto è stabilito il requisito del minimo di età di diciotto anni e per il requisito dell'idoneità culturale sono state adottate due norme: necessità della licenza della Scuola media inferiore per l'ammissione per titoli oppure, in mancanza, superamento di un esame di ammissione.

Anche l'ordinamento dell'Istituto superiore contiene in proposito due norme (senza la richiesta del requisito dell'età): ammissione per titoli rispetto ai candidati forniti della licenza della Scuola media superiore o del diploma della Scuola di preparazione politico-amministrativa oppure ammissione per esame rispetto ai candidati forniti del diploma dell'Istituto magistrale.

Tra le disposizioni finali vi è l'attribuzione al Consiglio di amministrazione dell'Ente del potere di emanare norme di esecuzione dello statuto, con il parere dei Consigli dei professori sulle norme relative rispettivamente all'Istituto ed alla Scuola.

STATUTO DELL'ENTE DI DIRITTO PUBBLICO « ISTITUTO SUPERIORE DI DIRITTO ED ECONOMIA »

TITOLO I.

Scopi, organi, amministrazione.

Art. 1.

L'Ente « Istituto superiore di diritto ed economia », istituito con la legge 24 maggio 1956, n. 2, è un Ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

Art. 2.

L'Ente comprende: a) l'Istituto superiore di diritto ed economia (che d'ora in avanti nel presente atto sarà denominato « Istituto ») che conferisce il diploma in diritto ed economia; b) la Scuola di preparazione politico-amministrativa (che d'ora in avanti nel presente atto sarà denominata « Scuola ») che conferisce il diploma di specializzazione nell'esercizio delle mansioni attinenti all'attività amministrativa pubblica e privata.

Art. 3.

Organi dell'Ente sono:

I - per la gestione amministrativa:
- a) - il Presidente;
- b) - il Consiglio di amministrazione;
- c) - il Direttore amministrativo;
- d) - il Collegio dei revisori;
- e) - l'Ufficio di segreteria ed economato.

II - per l'attività didattica:
- a) - il Preside e il Consiglio dei professori dell'Istituto;
- b) - il Preside e il Consiglio dei professori della Scuola.

Art. 4.

Il Presidente è nominato dall'Amministratore, su proposta del Ministro per gli Affari sociali per la durata di due anni; ha la rappresentenza legale dell'Ente; dispone le spese nei limiti del bilancio preventivo e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non

siano riservati specificatamente al Consiglio di amministrazione a norma del presente Statuto e delle altre disposizioni vigenti; convoca almeno due volte all'anno e presiede il Consiglio di amministrazione; vigila sull'andamento dell'Ente e ne risponde della regolarità all'Amministratore.

In caso di assenza o di impedimento le funzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere che sarà all'uopo delegato da esso all'inizio della propria attività.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto del Presidente, del Direttore amministrativo, di due membri nominati dal Ministro per gli Affari sociali, del Preside dell'Istituto, del Preside della Scuola, nonchè di altri due membri nominati uno da ciascuno dei Consigli dei professori dell'Istituto e della Scuola che li scelgono tra i propri componenti. I membri nominati dal Ministro per gli Affari sociali e dai Consigli dei professori durano in carica due anni.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio annuale preventivo, da presentare al Ministro per gli Affari sociali con la richiesta di contributo governativo se necessario; approva il conto consuntivo annuale; delibera sugli oggetti di straordinaria amministrazione; approva le spese straordinarie non previste nel bilancio, autorizzando il Presidente a presentare al Ministro per gli Affari sociali la eventuale richiesta dei fondi necessari; fissa l'ammontare delle tasse scolastiche e di altri eventuali contributi per la frequenza dei corsi; assegna e revoca, su proposta dei rispettivi Consigli dei professori, le borse di studio e i premi agli allievi meritevoli dell'Istituto e della Scuola e decide nello stesso modo sull'esonero totale o parziale dei medesimi dal pagamento delle tasse scolastiche; assume e licenzia gli impiegati ed il personale di servizio dell'Ente, fissandone il trattamento in conformità alle norme in vigore per le corrispondenti categorie di personale dell'Amministrazione; nei riguardi dei medesimi provvede alla concessione dei congedi straordinari, e su proposta del Direttore amministrativo adotta i provvedimenti disciplinari necessari.

Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno cinque membri del Consiglio, compresi il Presidente o il suo delegato e il Direttore amministrativo, e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali del Consiglio sono sottoscritti da tutti i membri intervenuti.

Art. 7.

Il Direttore amministrativo è nominato dal Consiglio di amministrazione per la durata di 4 anni; egli provvede alla esecuzione delle

disposizioni del Presidente e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed in genere sovraintende, sotto le direttive del Presidente e in conformità alle norme vigenti, alla amministrazione dell'Ente; esercita la vigilanza sul personale amministrativo e di servizio e fa al Presidente le proposte per i provvedimenti che lo concernono, salva la competenza del Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 6 del presente Statuto.

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni sono esercitate da un membro del Consiglio di amministrazione o da altro funzionario dell'Ente designato dal Presidente.

Art. 8.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due membri supplenti. Uno dei membri effettivi è di diritto il Magistrato ai conti e ad esso spetta la presidenza del Collegio. Il Ministro per gli Affari sociali e il Ministro per gli Affari finanziari nominano ciascuno rispettivamente un membro effettivo ed un membro supplente da scegliere tra persone estranee all'Ente.

I membri effettivi e supplenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 9.

Al Collegio dei revisori deve essere sottoposto ogni anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno di studi, il conto consuntivo dell'Ente.

La dichiarazione del Collegio dei revisori sul conto stesso deve essere comunicata in copia al Ministro per gli Affari sociali insieme al conto consuntivo.

Devono essere altresì comunicati al Collegio dei revisori, prima della fine delle lezioni di ogni anno di studi, il bilancio preventivo dell'anno di studi successivo e l'eventuale richiesta di contributo governativo.

Il Collegio dei revisori ha facoltà di controllare in qualsiasi momento la gestione amministrativa dell'Ente.

Art. 10.

L'Ufficio di segreteria ed economato esercita le sue mansioni sotto la direzione e vigilanza del Presidente e del Direttore amministrativo.

Art. 11.

Il patrimonio e le entrate dell'Ente sono costituiti:

a) - dalle tasse e contributi scolastici;
b) - dai contributi governativi;
c) - dalle donazioni, legati e liberalità di ogni genere e da qualsiasi altro contributo che possa pervenire all'Ente da privati e da altre istituzioni.

TITOLO II.

Istituto superiore di diritto ed economia.

Art. 12.

Il corso degli studi nell'Istituto, della durata di due anni, comprende l'insegnamento delle seguenti materie annuali:

a) - Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto pubblico;
b) - Istituzioni di diritto privato;
c) - Istituzioni di diritto amministrativo;
d) - Diritto penale;
e) - Ordinamento costituzionale e amministrativo della Somalia;
f) - Diritto sciaraitico;
g) - Diritto giudiziario;
h) - Diritto internazionale;
i) - Diritto del lavoro e legislazione sociale;
l) - Economia politica;
m) - Politica economica e finanziaria;
n) - Scienza delle finanze;
o) - Statistica;
p) - Storia delle dottrine politiche;
q) - Geografia politica ed economica.

Le seguenti materie sono considerate propedeutiche: Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto pubblico, Istituzioni di diritto privato, Istituzioni di diritto amministrativo, Economia politica, Storia delle dottrine politiche.

Art. 13.

Potrà inoltre essere impartito l'insegnamento delle seguenti materie complementari facoltative: lingua araba, lingua francese, lingua inglese, letteratura italiana, storia della cultura e dell'arte italiana.

La durata e la modalità dei rispettivi corsi saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione d'intesa con il Consiglio dei professori.

Art. 14.

Modificazioni od aggiunte agli elenchi delle materie di insegnamento non propedeutiche, come pure eventuali ampliamenti del corso degli studi possono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione d'intesa con il Consiglio dei professori.

Art. 15.

Il Preside ha la facoltà di indire od autorizzare lo svolgimento di corsi liberi e di conferenze singole o in gruppo, su temi attinenti o connessi con il piano di studi e con le finalità dell'Istituto, previa la approvazione del Consiglio di amministrazione per l'assunzione degli eventuali oneri relativi.

Art. 16.

Corsi di perfezionamento per singole discipline o gruppi di discipline affini, destinati a coloro che siano diplomati dall'Istituto o forniti di altro titolo di istruzione superiore, potranno essere istituiti dal Preside previa l'approvazione del Consiglio di amministrazione per l'assunzione degli eventuali oneri relativi.

Art. 17.

Sono ammessi all'Istituto senza esame i candidati forniti della licenza di Scuola media superiore o del diploma della Scuola di preparazione politico-amministrativa o di altro titolo equipollente, da valutarsi dal Consiglio dei professori. I candidati forniti del diploma dell'Istituto magistrale o di altro titolo equipollente, da valutarsi dal Consiglio dei professori, possono essere ammessi all'Istituto a seguito di esame integrativo. Le modalità delle prove relative sono stabilite dal Consiglio dei professori.

Art. 18.

L'insegnamento è impartito da professori titolari ed incaricati. La loro posizione giuridica, il trattamento e le modalità per la nomina sono stabilite da norme apposite, deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Il Consiglio dei Professori è composto degli insegnanti ed è presieduto dal Preside. Esso ha il compito di regolare l'attività didattica dell'Istituto. In particolare all'inizio di ogni anno di studi il Consiglio dei professori coordina i programmi di insegnamento presentati dai singoli insegnanti. Il Consiglio inoltre delibera provvedimenti disciplinari a carico degli studenti. Il Consiglio dei professori è convocato per iniziativa del Preside o a richiesta di un terzo dei professori.

Art. 20.

Il Preside dell'Istituto è eletto per la durata di due anni dal Consiglio dei professori tra gli insegnanti titolari ed è rieleggibile. Ad esso spetta la vigilanza sull'andamento didattico dell'Istituto.

In caso di assenza o di impedimento il Preside è sostituito da altro professore da lui delegato.

Art. 21.

Ogni anno si svolgono due sessioni di esami per tutte le materie di insegnamento, la prima subito dopo la fine delle lezioni, la seconda dopo la fine del periodo annuale di vacanza.

Gli esami consistono in una prova orale per ciascuna materia. Le prove si svolgono davanti ad una commissione di tre membri nominati dal Preside, dei quali uno può essere un assistente.

Ogni prova viene giudicata in trentesimi; ogni commissario dispone di dieci punti. Per la promozione sono necessari almeno 18 trentesimi.

Nelle materie nelle quali non abbiano conseguito la promozione gli studenti sono ammessi a ripetere l'esame nelle sessioni successive.

Art. 22.

L'Istituto conferisce il diploma in diritto ed economia. Per ottenere il diploma ogni candidato deve aver superato gli esami nelle materie propedeutiche e in almeno altre sette materie di insegnamento scelte tra quelle indicate nell'articolo 12; deve poi svolgere una prova finale scritta su un tema concernente una delle materie nelle quali abbia superato gli esami. Le modalità di tali prove sono stabilite dal Consiglio dei professori e lo svolgimento scritto del tema viene poi discusso oralmente dal candidato davanti ad apposita commissione per il diploma, composta dal Preside o da un suo delegato e da altri 4 membri nominati dal Preside.

La commissione per il diploma esprime il proprio giudizio complessivo in cinquantesimi, tenuto conto anche dei risultati degli esami nelle singole materie di insegnamento comprese quelle facoltative.

Ogni membro della commissione dispone di dieci punti.

Per il conseguimento del diploma sono necessari almeno 30 cinquantesimi.

Art. 23.

Gli studenti che al termine del biennio del corso degli studi non abbiano superato tutte le prove di esame possono continuare ad essere iscritti all'Istituto in qualità di fuori corso fino al superamento di tutti gli esami ed al conseguimento del diploma. Decade dal diritto all'iscrizione fuori corso lo studente che per due anni consecutivi dopo il termine del biennio del corso non abbia superato alcuna prova di esame.

Art. 24.

Per le esigenze didattiche dell'Istituto, su proposta dei singoli insegnanti, il Consiglio dei professori ha la facoltà di nominare, per il periodo di un anno di studi, rinnovabile fino a quattro anni, assistenti volontari o retribuiti, previa, per questi ultimi, l'approvazione del Consiglio di amministrazione per l'assunzione dei relativi oneri finanziari.

Art. 25.

L'anno di studi dell'Istituto incomincia il 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

TITOLO III

Scuola di preparazione politico-amministrativa

Art. 26.

Il corso degli studi nella Scuola ha la durata di tre anni; le materie di insegnamento sono le seguenti:

a) Elementi di diritto pubblico;
b) Elementi di diritto privato;
c) Elementi di diritto penale;
d) Istituzioni islamiche;
e) Elementi di diritto internazionale e ordinamento delle Nazioni Unite;
f) Elementi di economia politica e scienze delle finanze;
g) Elementi di ragioneria generale e contabilità di Stato;
h) Elementi di statistica applicata;
i) Computisteria;
l) Pratica amministrativa;
m) Storia e geografia;
n) Matematica;
o) Fisica e chimica;
p) Scienze naturali.

Art. 27.

Sono ammessi alla Scuola senza esame i candidati forniti di licenza della Scuola media inferiore o di altro titolo equipollente da valutarsi dal Consiglio dei professori.

Possono inoltre essere ammessi alla Scuola coloro che conseguano la idoneità all'ammissione in uno speciale esame indetto prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno di studi. L'esame di idoneità consiste nello svolgimento scritto, in lingua italiana o in lingua araba a scelta di ciascun candidato, di un tema di cultura generale ed in un colloquio tra il candidato e gli esaminatori su materie di studio della scuola media inferiore; la commissione di esame è composta dai professori della Scuola ed è presieduta dal Preside o da un suo delegato.

L'età minima per l'ammissione alla Scuola è di 18 anni.

Art. 28.

Alla Scuola possono inoltre essere ammessi, per la frequenza di discipline o gruppi di discipline affini, impiegati pubblici che ne facciano la richiesta con il consenso ed il parere favorevole dei capi delle rispettive amministrazioni.

A coloro che avranno lodevolmente seguito i corsi di cui sopra sarà rilasciata dal Preside una attestazione di frequenza. Essi potranno anche, a loro domanda, sostenere gli esami nelle stesse materie, ottenendo un certificato dei risultati conseguiti.

Art. 29.

Le nomine degli insegnanti ed il loro trattamento sono regolati da norme apposite, deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 30.

Il Consiglio dei professori è composto dagli insegnanti della Scuola ed è presieduto dal Preside ed ha il compito di regolare l'attività didattica della Scuola. In particolare all'inizio di ogni anno di studi, il Consiglio coordina i programmi di insegnamento presentati dai singoli insegnanti. Esso delibera inoltre provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

Il Consiglio dei professori è convocato per iniziativa del Preside o a richiesta di un terzo dei professori.

Art. 31.

Il Preside della Scuola è eletto per un biennio dal Consiglio dei professori tra i suoi membri, scegliendolo tra coloro che siano abilitati all'insegnamento ed è rieleggibile. Ad esso spetta la vigilanza sull'andamento didattico della Scuola.

In caso di assenza o impedimento il Preside è sostituito da altro professore da lui delegato.

Art. 32.

Ogni anno si svolgono due sessioni di esami per tutte le materie di insegnamento, la prima subito dopo la fine delle lezioni, la seconda — di riparazione — dopo la fine del periodo annuale di vacanza.

Gli esami comprendono:

a) tre prove scritte e cioè lo svolgimento di: un tema su una materia del gruppo giuridico, un tema su una materia del gruppo di economia politica, ragioneria, computisteria e statistica, un tema su un'altra materia a scelta del Consiglio dei professori;

b) una prova orale in ogni materia di insegnamento.

Le prove sono giudicate da commissioni nominate dal Preside. Ogni commissione dispone di dieci punti per la valutazione della prova di ciascun candidato. I voti attribuiti nelle prove scritte fanno media con i voti attribuiti nelle prove orali rispetto alla stessa materia. Per la promozione in ogni materia sono necessari almeno sei decimi.

Gli studenti che non conseguano la promozione sono ammessi a riparare le prove nella sessione di riparazione in non più di quattro materie di insegnamento. Gli studenti che non conseguano la promozione in più di quattro materie sono ammessi a ripetere l'anno scolastico da cui provengono, per una volta sola.

Gli studenti che siano stati assenti da più di un terzo delle lezioni in una o in più materie non sono ammessi, per tali materie, alla prima sessione di esami, ma soltanto a quella di riparazione.

Art. 33.

La Scuola conferisce un diploma. Per ottenere il diploma ogni studente, oltre al superamento degli esami in tutte le materie di insegnamento della Scuola, deve sostenere alla fine del terzo anno l'esame di diploma. Tale esame consiste in una prova orale su tutte le materie di insegnamento della Scuola davanti ad una commissione di esame composta da tutti i professori. La prova dell'esame di diploma è giudicata con una valutazione collegiale complessiva di tutti i professori, tenendo conto dei risultati conseguiti da ogni candidato durante il corso degli studi, ed il giudizio è espresso nella dichiarazione di idoneità o in quella di non idoneità.

Gli studenti che non conseguano la idoneità sono ammessi a ripetere la prova di esame di diploma nella sessione di riparazione che si svolge dopo la fine del periodo annuale di vacanza. Gli studenti che non conseguano l'idoneità nella sessione di riparazione sono ammessi, per una volta, a ripetere il terzo anno del corso degli studi della Scuola.

Art. 34.

L'anno di studi della Scuola incomincia il I agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

TITOLO IV.

Convenzioni con istituti stranieri e disposizioni finali.

Art. 35.

Per quanto concerne l'Istituto, il Consiglio di amministrazione può concludere direttamente convenzioni con altre università o istituti di istruzione superiore, e relative autorità ed organi superiori competenti, allo scopo di assicurare da parte delle suddette università ed istituti il riconoscimento reciproco dei rispettivi titoli di studio, nonchè della frequenza e degli esami nelle singole materie di insegnamento per tutti gli effetti.

Art. 36.

Fino a quando non sia provveduto alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, come pure qualora per circostanze particolari il Consiglio di amministrazione in carica non possa esercitare le sue funzioni, con decreto dell'Amministratore può essere nominato un Commissario governativo con tutti i poteri e le facoltà spettanti al Consiglio stesso.

Il Commissario governativo interverrà alla prima riunione del Consiglio di amministrazione che dovrà provvedere alla nomina del primo Direttore amministrativo.

Art. 37.

Gli studenti che si sono iscritti al primo anno di corso dell'Istituto superiore di discipline giuridiche, economiche e sociali negli anni di studi 1954-55, 1955-56 saranno ammessi alla prova finale per il conseguimento del titolo dell'Istituto superiore di diritto ed economia dopo il superamento degli esami nelle materie di insegnamento impartite rispettivamente nel biennio 1954-1956, e nel biennio 1955-57.

Art. 38.

Le norme di esecuzione di questo Statuto vengono stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, sentito il parere dei Consigli dei professori sulle norme relative rispettivamente all'Istituto e alla Scuola.